

Pubblicato il 13/06/2019

N. 01590/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00540/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Barraja e Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Assessorato Regionale Alle Attività Produttive, in persona dell'Assessorato *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile e Massimo Di Prima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Barrile in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 10;
Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto riguarda il ricorso principale:

- della nota prot. CDG-0476361-P del 22.09.2017, con cui l'ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Sicilia - Ufficio Licenze e Concessioni, ha rilasciato il NULLA OSTA all'installazione

di un nuovo Impianto Distributore Carburanti con Gpl da realizzarsi al Km 250 416, lato sinistro, della S.S. 121 (Palermo – Agrigento) in territorio del Comune di Misilmeri, sull'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 97/82, dalla G.P. S.r.l.;

OVE OCCORRA E POSSA:

- del “parere favorevole” del 29.08.2017 di ANAS S.p.a. - Area Compartimentale di Palermo e relativi elaborati grafici sottoscritti dal funzionario che ha eseguito il sopralluogo e del questionario redatto ai sensi della Circolare ANAS 79/73 e 6/2008;

- della nota 55250 del 17.10.2017 dell'Assessorato delle Attività Produttive;

- della nota CDG-0486904-P del 28.09.2017 di ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Sicilia - Ufficio Licenze e Concessioni;

quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento di concessione edilizia, i cui estremi non sono conosciuti, né, tantomeno, risulta pubblicato all'albo pretorio on-line, emanato dal Comune di Misilmeri in favore della G.P. S.r.l. per la realizzazione di un impianto per la distribuzione carburanti con G.P.L. Metano per autotrazione ed impianto fotovoltaico ubicato in territorio del Comune di Misilmeri al Km 250 416 della SS 121 (Palermo Agrigento) e catastalmente individuato nelle NTA al Foglio di mappa n. 6 p.lle 1784, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 928, 930, 2277, 2279, 2287 e 2290;

OVE OCCORRA E POSSA:

- dell'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge regionale 97/1982 s.m.i. e art. 12 della legge regionale n. 01/1979 all'installazione di distribuzione carburanti di competenza comunale mai conosciuta e in ipotesi adottata;

E PER L'ACCESSO

EX ART. 116 COMMA 2 C.P.A.

- ai medesimi atti sopra indicati e richiesti con istanza di accesso con data 22.04.2018 consegnata al Comune di Misilmeri con PEC il 23.04.2018 e oggetto di mero differimento (sine die) giusta nota prot. 16197 del 08.05.2018. dell'Area 4 – Urbanistica SUE/SUAP del Comune di Misilmeri.

quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

B) degli atti e provvedimenti conosciuti in seguito al deposito in giudizio (RGN 540/2018) da parte della G.P. S.r.l. in data 21.06.2018 ovvero:

- permesso di costruire prot. n. 1608 dell'8 maggio 2018 ove occorra e possa dei seguenti atti ivi indicati:

- parere preventivo n. 08 del Comune di Misilmeri trasmesso alla G.P. S.r.l. in data

03.11.2017;

- parere tecnico del Comune di Misilmeri del 19.01.2018;

- parere prot. n. 21508 del 12.07.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana; del parere 9378 del 06.04.2016, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo Ufficio Prevenzione-Incendi.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CANCASCÌ PETROLI S.R.L. il 2\10\2018 :

PER L'ANNULLAMENTO:

- della nota prot. n. 37048/1869 PA del 05.07.2018, conosciuta in data 04.09.2018, con cui la Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive – Servizio 1S Commercio – ha definitivamente autorizzato “l'installazione di un IDC con Gpl e Metano per autotrazione in Misilmeri (PA) – SS 121 Km 250 416 sx in direzione Agrigento” in favore della Società G.P. S.r.l., odierna controinteressata.

Ove occorra e possa:

- dei seguenti atti, indicati a pag. 3 di 7 nella nota prot. n. 37048/1869 PA del 05.07.2018, mai comunicati e conosciuti solo nei loro estremi:

- note prot. nn. 27386 del 16.12.2015 e n. 17706 del 22.07.2016 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Palermo;

- nota prot. 28401 del 31.12.2016 (di riconferma della nota 9378 del 06.04.2016 già impugnata con i motivi aggiunti proposti il 03.07.2018) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo,

e sempre ove occorra e possa:

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con i precedenti ricorsi e sopra espressamente ritrascritti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della G.P. S.r.l. e dell'Anas S.p.A. e dell'Assessorato Regionale Alle Attività Produttive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Con ricorso depositato il 26 marzo 2019 e regolarmente notificato tramite Pec, la società OMISSIS S.r.l. ha esposto:

- di essere titolare di “Concessione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti con G.P.L. Metano per autotrazione ed impianto fotovoltaico” ubicato in territorio del Comune di Misilmeri al Km 244+755 della Strada Statale 121 (asse Palermo - Agrigento) lato sinistro in direzione Palermo, con scadenza nel 2030;

- di essere venuta a conoscenza, nel novembre 2017, di due procedimenti avviati, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 97/1982 presso l’amministrazione regionale, da altre due imprese per il rilascio di altrettante nuove autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di due impianti di distribuzione carburante e G.P.L. per autotrazione, lungo il medesimo tratto di strada statale n. 121 nel territorio del Comune di Misilmeri;

- di avere appreso il 17 gennaio 2018, a seguito di accesso agli atti presso l’A.N.A.S., che la G.P. S.r.l. aveva presentato un’istanza, sostituita da una nuova proposta progettuale nel mese di giugno 2016, con relativi allegati progettuali, all’Assessorato delle Attività Produttive per ottenere l’autorizzazione all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti da ubicarsi lungo la S.S. 121 (Palermo - Agrigento) in territorio del Comune di Misilmeri al Km 250+416 lato sinistro direzione Palermo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 97/1982;

- che, con il provvedimento impugnato, l’A.N.A.S. S.p.a. aveva rilasciato alla G.P. S.r.l. il nulla osta “all’installazione di un nuovo impianto di Distributore Carburanti con G.p.l. da realizzarsi al Km 250+416 lato sinistro della SS. 121 in territorio del comune di Misilmeri”.

Ciò posto, la società ricorrente, premesso l’interesse a ricorrere, ha gravato il provvedimento indicato in oggetto articolando il seguente motivo di ricorso:

1. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DEL TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 26, 27 E S.S. DEL D.LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA); VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 45, COMMI 6 E 7, DEL D.P.R. 16.12.1992 N. 495 S.M.I.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. N. 97/1982 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

2. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. del 29 OTTOBRE 1973, N. 9/1973; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. N. 3/2007; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. N. 6/2008; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 16.4.2006;

SOTTO ALTRO ASPETTO: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DEL TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 26, 27 E S.S. DEL D.LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA); VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 45, COMMI 6 E 7, DEL D.P.R. 16.12.1992, N. 495 S.M.I.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. N. 97/1982 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

In sintesi, con i predetti motivi, l'impresa ricorrente, premessa la classificazione della S.S. n. 121 in strada di tipo "C" (art. 2 del d.lgs. n. 285/92 e D.M. 5.11.2001, n. 6792 s.m.i.) ovvero strada extraurbana, ha ritenuto che il nulla osta per "l'installazione di un nuovo impianto di Distributore Carburanti con G.p.l. da realizzarsi al Km 250+416 lato sinistro della SS. 121 in territorio del comune di Misilmeri" sia stato concesso in violazione della Circolare A.N.A.S. del 29 ottobre 1973, n. 79.

In particolare, la ricorrente ha rilevato come nel nulla osta *"non vengono indicate le distanze dai punti*

singolari (curve e dossi) ed è altresì dichiarata una pendenza massima, che in realtà corrisponde ad una pendenza media rilevata lungo 500 metri pari al 4,972%, del tratto stradale rispetto all'asse dell'impianto, nonostante le misurazioni di ANAS, riportate nell'elaborato grafico allegato al medesimo parere, indicano una pendenza media, nei 100 metri compresi tra la Km 250 + 300 e la Km 250 + 400, pari al 5,10%."

B. Si sono costituiti in giudizio l'A.N.A.S., l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive e la G.P. S.r.l.

C. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 giugno 2018 e regolarmente notificato alle amministrazioni costituite e al Comune di Misilmeri, la società ricorrente ha impugnato, pur non conoscendone gli estremi e l'effettiva adozione, il provvedimento di concessione edilizia e l'autorizzazione di cui all'art. 21 della l. r. n. 97/1982 s.m.i. e all'art. 12 della l.r. n. 1/1979, ribadendo e specificando i motivi già esposti con il ricorso principale.

In seno al suddetto ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha inoltre spiegato domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta al Comune di Misilmeri con l'istanza del 23 aprile 2018, ossia al permesso a costruire.

D. Nonostante la regolare notifica del ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Misilmeri non si è costituito in giudizio.

E. Con memoria depositato il 21 giugno 2018, la OMISSIS S.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e, nel merito, ha rilevato l'infondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente e ha altresì depositato della documentazione, inclusa quella richiesta dalla società ricorrente ex art. 116 c.p.a.

E.1 All'udienza camerale del 26 giugno 2018, a seguito della discussione delle parti, la causa veniva rinviata al merito.

F. Con ricorso depositato il 4 luglio 2018 la società ricorrente, preso atto del deposito degli atti impugnati precauzionalmente con il ricorso per motivi aggiunti del 7 giugno 2018, ne ha ribadito il gravame dolendosi, relativamente al nulla osta impugnato:

4. della VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. 29 OTTOBRE 1973, N. 9/1973; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. N. 3/2007; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. N. 6/2008; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. 16.4.2006; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 26, 27 E S.S. DEL D.LGS. N. 285/1992 (Codice della Strada); VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 45, COMMI 6 E 7, DEL D.P.R. 16.12.21992, N. 495 S.M.I.;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 97/1982 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., ribadendo sostanzialmente le censure mosse al nulla osta per violazione della Circolare, relativamente a tutti i provvedimenti impugnati:

5. della VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 26, 27 E S.S. DEL D.LGS. N. 285/92 (CODICE DELLA STRADA); VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 45, COMMI 6 E 7 DEL D.P.R. 16.12.1992, N. 495 S.M.I.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 97/1982 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 20, 21 e 22 DELLA L.R. N. 97/1982; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 1/1979; VIOLAZIONE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA, 1, LETT. C) E LETT. D), DELLA L.R. N. 97/1982 S.M.I.

6. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. 29 OTTOBRE 1973, N. 9/1973; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. N. 3/2007; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE A.N.A.S. N. 6/2008; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. 16.4.2006; SOTTO ALTRO ASPETTO: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 26, 27 E S.S. DEL D.LGS. N. 285/1992 (Codice della Strada); VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 45, COMMI 6 E 7, DEL D.P.R. 16.12.1992, N. 495 S.M.I.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 97/1982 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; ILLEGITTIMITÀ DERIVATA; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 20, 21 e 22 DELLA L.R. N. 97/1982; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 1/1979; VIOLAZIONE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA, 1, LETT. C) E LETT. D), DELLA L.R. N. 97/82 S.M.I., ossia senza la valutazione dei rischi per la sicurezza stradale costituendo in particolare il nuovo impianto un effettivo intralci alla circolazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 22 della l.r. n. 97/1982.

F.1. All'esito dell'udienza camerale del 27 luglio 2018, con ordinanza cautelare del 2 agosto 2018, n. 744, in accoglimento della domanda cautelare, il Collegio, sospesi interinalmente gli effetti del permesso a costruire impugnato, disponeva verifica ponendo al nominato ausiliario del Tribunale i seguenti quesiti: accertare *“a) la pendenza media del tratto di strada lungo il fronte dell'impianto e dei tratti contigui (corrispondenti alle corsie di accelerazione e di decelerazione) di distribuzione carburanti la cui costruzione è stata assentita con il titolo edilizio impugnato; b) se i suindicati tratti stradali presentino dei segmenti con pendenza superiore al 5% (e nel caso di esito positivo a tale quesito, descriverne l'estensione tramite rappresentazione grafica); c) le distanze da curve, incroci, biforcazioni o diramazioni, da calcolarsi secondo quanto previsto dalla Circolare A.N.A.S. n. 79/1973 del 29/10/1973; d) la condizione generale dei luoghi e, in particolare, della segnaletica orizzontale e verticale ivi insistente”*.

G. Esperita l'attività istruttoria e richiesti, con ordinanza n. 672/2019, precisi chiarimenti al nominato verificatore sulle osservazioni e deduzioni articolate dai consulenti di parti, all'udienza pubblica del 26 marzo 2019, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

H. Il Collegio deve preliminarmente affermare la sussistenza della legittimazione ad agire - contestata dalla controinteressata - dell'impresa ricorrente, giacché la stessa, nell'impugnare gli atti indicati in oggetto, prospetta un interesse concreto, attuale e immediato afferente non solo allo sviamento della clientela e all'incidenza sul giro d'affari, ma anche al pericolo per la sicurezza stradale che la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti da parte della controinteressata potrebbe arrecare all'impianto già esistente.

In altre parole, la ricorrente agisce e censura i provvedimenti impugnati onde evitare che tutti coloro i quali operano o utilizzano il proprio impianto di distribuzione (utenti, dipendenti nonché gli istessi titolari) possano essere sottoposti a un rischio per la sicurezza non consentito dalle vigenti norme.

Sotto tale profilo deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della ricorrente (T.A.R. Campania, Sez. III, 15 marzo 2019, n. 1442).

I. Nell'esaminare le questioni preliminari deve, inoltre, evidenziarsi come il nulla osta dell'A.N.A.S. previsto dall'art. 11 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (regolamento interamente richiamato dall'art. 15 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97) e gravato con il ricorso principale, costituendo atto presupposto dell'autorizzazione petrolifera, deve ritenersi immediatamente impugnabile (Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 1982, n. 767).

L. Ciò posto, osserva il Collegio che tra le plurime censure sollevate da parte ricorrente indubbiamente un rilievo preminente e assorbente assume la prospettata violazione della circolare A.N.A.S. del 29 ottobre 1973, n. 79, con particolare riferimento ai profili oggetto della disposta verifica affidata al Prof. Ing. Gino Dardanelli, il quale ha così concluso sui quesiti di cui sopra:

“1) La pendenza media del tratto contiguo di accelerazione lungo la linea gialla (corrispondente alla

striscia bianca a destra della carreggiata Palermo Agrigento della S.S. 121) risulta pari al 2.40%, quella del fronte impianto è pari al 3.72%, infine quella della corsia di decelerazione è pari al 4.16%. La pendenza media del tratto contiguo di accelerazione lungo la linea verde (corrispondente all'asse della carreggiata Palermo Agrigento della S.S. 121) risulta pari al 2.35%, quella del fronte impianto è pari al 3.73%, infine quella della corsia di decelerazione è pari al 4.18%. La pendenza media del tratto contiguo di accelerazione lungo la linea rossa (corrispondente alla striscia bianca a sinistra della mezzera della carreggiata Palermo Agrigento della S.S. 121) risulta pari al 2.40%, quella del fronte impianto è pari al 3.74%, infine quella della corsia di decelerazione è pari al 4.21% (cfr. all. 52).

I tratti stradali che presentano segmenti con pendenza superiore al 5% risultano, lungo la linea gialla

(corrispondente alla striscia bianca a destra della carreggiata Palermo Agrigento della SS 121) i tratti:

3G-2G con pendenza del 5.32%, 4G-3G con pendenza del 5.05%, 5G-4G con pendenza del 5.15%,

6G-5G con pendenza del 5.11%, 7G-6G con pendenza del 5.08%, 8G-7G con pendenza del 5.01%.

Lungo la linea verde (corrispondente all'asse della carreggiata Palermo Agrigento della SS 121), invece, risultano i tratti: 3V-2V con pendenza del 5.41%, 4V-3V con pendenza del 5.02%, 5V-4V con

pendenza del 5.10%, 6V-5V con pendenza del 5.06%, 7V-6V con pendenza del 5.11%, 8V-7V con pendenza del 5.06, 11V-10V con pendenza del 5.04%, 12V-11V con pendenza del 5.01%. Lungo la linea rossa (corrispondente alla striscia bianca a sinistra della mezzeria della carreggiata Palermo Agrigento della SS 121) risultano i tratti: 3R-2R con pendenza del 5.26%, 5R-4R con pendenza del 5.12%, 6R-5R con pendenza del 5.10%, 7R-6R con pendenza del 5.08%, 8R-7R con pendenza del 5.09, 9R-8R con pendenza del 5.11%, 11R-10R con pendenza del 5.05% (cfr. all. 53, 47);

3) valori ricavati della distanze del fronte impianto rispetto alle curve sono da intendersi pari a ml.

128±04.00 per la prima e ml. 249,50±4.00 per la seconda (cfr. all. 50)

4) la condizione generale dei luoghi e, in particolare, della segnaletica orizzontale e verticale ivi insistente è quella riportata alle pagine n. 28-29 della presente relazione e nell'elaborato n. 49.”

A seguito di richiamo da parte del Collegio il verificatore ha poi chiarito che:

“I segmenti che superano il valore del 5% sono quelli in colore rosso collocati:

- in tutto il fronte impianto (target 4G-8G) e in tutta la corsia di accelerazione (target 2G-4G), relativamente alla linea di livellazione gialla (margine destro della carreggiata direzione Palermo-Agrigento della strada S.S. 121);

- in tutto il fronte impianto (target 4V-8V), in tutta la corsia di accelerazione (target 2V-4V), e parzialmente nella corsia di decelerazione (target 10V-11V, 12V-11V), relativamente alla linea di livellazione verde (asse stradale della carreggiata direzione Palermo-Agrigento della strada S.S. 121);

- in tutto il fronte impianto (target 4R-8R), parzialmente sia alla corsia di accelerazione (target 2R-3R), che alla corsia di decelerazione (target 8R-9R e 10R-11R), relativamente alla linea di livellazione rossa (margine sinistro della carreggiata).”

Ciò posto, è incontestato tra le parti come il nulla osta impugnato sia fondato su un presupposto di fatto, relativo alle caratteristiche stradale, e, segnatamente, “pendenza 4,972% (massima lungo

tratto di strada di m 500 avente in asse l'impianto), come da profilo allegato rilevato dal dott. Carmelo Sorce per conto di Anas S.p.A.", smentito dagli esiti della disposta verifica.

La Circolare A.N.A.S. del 29 ottobre 1973, n. 9/1973 prevede espressamente che, per gli “*impianti ricadenti fuori dagli abitati a distanza superiore ad 1 km dal limite più vicino della traversa interna*”, è prevista “*Pendenza massima della strada statale 5% (V. Tav. 3 fig. 2).*”

Ne consegue che ove la pendenza stradale superi tale valore non potrà istituirsi l'impianto di distributori (ai fini dell'istruttoria è opportuno accertare se il valore massimo del 5% sussiste oltre che lungo il fronte dell'impianto, anche in tratti contigui all'impianto di lunghezza adeguata alle caratteristiche tecniche della strada)."

Il tenore letterale della Circolare appare oltremodo chiaro nel ritenere necessario, onde realizzare un impianto di distribuzione carburanti, il rispetto del limite del 5% come valore massimo e insuperabile di pendenza per qualsiasi strada statale, a prescindere dalla sua qualificazione come strada di itinerario internazionale, con particolare riferimento al fronte dell'impianto e ai tratti contigui.

Il verificatore ha invece accertato che il predetto valore è stato sicuramente superato non solo nella sede stradale che corre lungo il fronte dell'impianto, ma anche nei tratti contigui, sicché il motivo di ricorso spiegato dalla ricorrente sul punto deve ritenersi fondato con conseguente annullamento del provvedimento di nulla osta impugnato.

Né può accogliersi la tesi prospettata dall'impresa controinteressata nella propria memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a. depositata il 27 dicembre 2018, secondo cui il predetto valore del 5% consente di ritenere irrilevanti eventuali scostamenti decimali, dovendosi avere riguardo solo a variazioni percentuali coincidenti o superiori all'unità percentuale.

A sostegno di tale tesi la difesa della controinteressata invoca il D.M. n. 6792 del 5 novembre 2011, recante “*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*” che, in relazione alle pendenze massime adottabili per i diversi tipi di strada, prevede forme di arrotondamento all'unità percentuale.

Tale richiamo, però, non appare pertinente giacché il D.M. n. 6792 del 5 novembre 2011 disciplina in via generale la costruzione delle strade, la Circolare del 29 ottobre 1973, n. 79, invece, costituisce specifico parametro per il rilascio del nulla osta di competenza A.N.A.S. avente quale scopo la tutela della sicurezza stradale in relazione all'apertura di impianti di distribuzione che indubbiamente incidono sulla regolarità del traffico veicolare e sulla sicurezza degli utenti della strada.

Né può affermarsi che la Circolare del 29 ottobre 1973, n. 79, nel richiamare il limite massimo di pendenza faccia riferimento a un valore medio, giacché a sfavore di tale soluzione milita sia il tenore letterale della norma che, ove avesse voluto riferirsi al valore medio, lo avrebbe puntualmente specificato (come nel D.M. n. 6792 del 5 novembre 2011) sia la *ratio* della previsione che, in quanto norma informata al principio di precauzione per la sicurezza stradale, impone un'interpretazione particolarmente rigorosa e non estensiva.

In presenza di un vizio accertato del nulla osta impugnato, l'autorizzazione petrolifera e il permesso a costruire impugnati con il ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi affetti da invalidità a effetto viziante, giacché adottati in forza di un atto presupposto, il nulla osta dell'A.N.A.S. espressamente richiamato e posto a fondamento di tali atti (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

M. In conclusione, il ricorso, integrato con i motivi aggiunti, va pertanto accolto, e gli atti impugnati vanno annullati.

N. La novità della questione giuridica affrontata legittima la compensazione delle spese di giudizio, mentre, invece, vanno poste a carico della contro-interessata le spese di verificaione, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese del giudizio tra le parti e pone a carico della contro-interessata le spese di verificaione, liquidate con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO